CAS BPS

CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE

STATUTO
17/06/2026

Art.1) Costituzione - Denominazione - Sede
E' costituita la Cassa di Assistenza Sanitaria per il Personale della Banca Popolare di Sondrio, di seguito denominata Cassa.
Essa è ispirata al principio della mutualità e ha sede in Sondrio.

Art. 2) Scopo e durata
La Cassa ha lo scopo di concorrere nelle spese per l'assistenza ospedaliera e per quelle sanitarie in genere - a integrazione delle prestazioni fornite dal servizio sanitario nazionale - nonché per altre causali, secondo le modalità fissate dal correlativo Regolamento. La durata della Cassa è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Art. 3) Iscritti
Sono iscritti alla Cassa, sempre che siano assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale:
1) i dipendenti in servizio della Banca Popolare di Sondrio a tempo indeterminato e a tempo determinato, che ne facciano richiesta entro un mese dalla data dell'assunzione.
 I dipendenti in servizio che non chiedessero di diventare soci entro il predetto termine, lo potranno diventare anche in seguito, con il pagamento di tutti i contributi arretrati e relativi interessi legali dalla data di assunzione e senza poter beneficiare dell'assistenza per sei mesi dalla tardiva iscrizione;
2) gli ex dipendenti, che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con la Banca per accesso diretto al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del credito in base agli accordi tempo per tempo sottoscritti dalla Banca e dalle OOSS purché già iscritti alla Cassa al momento della cessazione dal servizio;
3) gli ex dipendenti che beneficiano di trattamenti pensionistici integrativi erogati, sia sotto forma di capitale che di rendita vitalizia, dalle forme pensionistiche complementari a cui la banca ha versato a favore degli stessi una contribuzione a proprio carico per almeno 15 anni, purché già iscritti alla Cassa al momento di essere posti in quiescenza;
4) le persone superstiti degli iscritti di cui ai precedenti punti 1) ,2) e 3), purché già beneficiarie delle prestazioni della Cassa al momento del decesso.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità del rapporto associativo.

Art. 4) Beneficiari delle prestazioni
Beneficiano dell'assistenza della Cassa:

a) i dipendenti iscritti che abbiano superato il periodo di prova, fatto comunque salvo quanto disposto al punto 1) secondo comma dell'art. 3);
b) gli ex dipendenti iscritti di cui al punto 2) dell'art.3;
c) gli ex dipendenti iscritti di cui al punto 3) dell'art. 3;
d) le persone superstiti iscritte a norma del punto 4) dell'art. 3);
e) le seguenti persone facenti parte del nucleo familiare dell'iscritto:
 - il coniuge che sia a carico secondo la normativa fiscale;
 - i figli che potrebbero essere considerati a carico secondo la normativa fiscale, fino ad un'età non superiore a 26 anni e senza limite di età per i figli portatori di handicap gravi ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia;
 - i genitori conviventi che siano a carico secondo la normativa fiscale;
f) i coniugi non separati dei dipendenti e degli ex dipendenti iscritti non compresi nel precedente punto d) in quanto esercitino un'attività in proprio oppure in quanto dipendenti o pensionati di società o enti presso i quali non esista una cassa mutua interna. Ai fini di beneficiare dell'assistenza, deve essere inoltrata alla Cassa apposita domanda a cura dell'iscritto entro un mese dalla data del matrimonio o da quando viene superato il limite di esenzione fiscale. Qualora la domanda fosse inoltrata oltre il predetto termine, l'iscritto dovrà provvedere al pagamento di tutti i contributi arretrati e relativi interessi legali dalla data del matrimonio o da quando viene superato il limite di esenzione fiscale e il coniuge non potrà beneficiare dell'assistenza per sei mesi dalla tardiva iscrizione.

Art. 5) Contribuzioni

La Cassa provvede all'attuazione dello scopo sociale con i seguenti mezzi:
a) i contributi stabiliti a carico degli iscritti;
b) i contributi paritetici a carico della Banca;
c) il contributo a carico della Banca per le spese relative alle visite check-up;
d) le rendite provenienti dal patrimonio della Cassa;
e) le eventuali oblazioni e contribuzioni di enti e persone;
f) le eccedenze di cassa rilevate, trascorso il periodo ordinario di prescrizione, conformemente alle previsioni di C.C.N.L..

Art. 6) Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto si perde:
a) per dimissioni volontarie dalla Cassa assistenza presentate ai sensi dell'art. 3 del Regolamento. Le dimissioni non possono essere presentate prima che sia trascorso un anno dall'ultimo intervento della Cassa a favore dell'iscritto o dei suoi familiari;
b) per risoluzione del rapporto di lavoro cui non consegua erogazione di trattamento pensionistico;
c) per estromissione deliberata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio direttivo, a seguito di mancanze gravi commesse dall'iscritto nei confronti della Cassa. In ogni caso verrà considerata causa di estromissione la presentazione di documentazione e/o dichiarazioni provate false, volte all'ottenimento di prestazioni da parte della Cassa o di ammissione alla stessa. La deliberazione di estromissione è inappellabile;
d) per matrimonio del coniuge superstite.

La perdita della qualità di iscritto non comporta in alcun caso il rimborso dei contributi versati alla Cassa.

Art. 7) Organi sociali

Gli Organi della Cassa sono:

a) l'Assemblea degli iscritti;
b) il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente;
d) il Collegio dei revisori;
e) il Comitato speciale straordinario per le modificazioni statutarie.

Art. 8) Assemblea degli Iscritti

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli iscritti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo statuto, obbligano tutti gli iscritti, anche se assenti o dissenzienti.
L'Assemblea degli iscritti è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea si svolge nella sede indicata sull'avviso generale di convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza o impedimento, da un altro membro rappresentante degli iscritti nel medesimo Consiglio direttivo. L'Assemblea, su proposta di chi la presiede, nomina un Segretario che deve procedere alla stesura del verbale e almeno due scrutatori per lo spoglio delle schede di votazione. I singoli partecipanti all'assemblea possono essere portatori al massimo di n. 8 deleghe. E' obbligatoria la tenuta del libro verbali delle assemblee.

Art. 9) Assemblea ordinaria

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro il primo semestre, per deliberare su:
a) il bilancio annuale;
b) la nomina dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio direttivo;
c) la nomina dei rappresentanti degli iscritti nel Collegio dei revisori;
d) la nomina dei rappresentanti degli iscritti nel Comitato speciale straordinario per le modificazioni statutarie;
e) l'approvazione della misura dei contributi proposta dal Consiglio direttivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento.

L'Assemblea ordinaria viene normalmente convocata dal Consiglio direttivo. Essa può essere convocata dal Collegio dei revisori; inoltre su richiesta scritta motivata fatta pervenire al Consiglio direttivo o al Collegio dei revisori da almeno il 20% degli iscritti. La convocazione deve essere comunicata a tutti gli iscritti, con le modalità ritenute più adeguate, anche in forma collettiva, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno il 40% degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle persone si procede a scrutinio segreto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina delle persone avviene a maggioranza relativa.

Art. 10) Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene convocata, in caso di necessità, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.
Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
a) la modificazione dello scopo sociale;
b) lo scioglimento della Cassa;
c) la scelta della destinazione del patrimonio della cassa a norma del 2° comma del successivo art. 19 dello Statuto.

Per le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno 3/4

degli iscritti; in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il *55%* degli iscritti.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole - espresso in modo palese per alzata di mano oppure, su richiesta di almeno 1/l0 dei presenti, per dichiarazione verbale personale di voto - di almeno il *65%* degli iscritti alla Cassa, in prima convocazione, e di almeno il *51%* degli iscritti, in seconda convocazione. Per le deliberazioni di cui alla lettera c), l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di oltre il 50% degli iscritti e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre il 50% dei medesimi iscritti.

Art. 11) Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto di otto membri, dei quali:

- quattro nominati tra gli iscritti, con deliberazione assembleare che provvede contemporaneamente alla designazione del Vicepresidente. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per età. Viene designato Vicepresidente chi, tra i quattro membri eletti, ha riportato il maggior numero di voti per tale carica. In caso di parità di voti, viene designato Vicepresidente il più anziano per età;
- quattro nominati dalla Banca, con contemporanea designazione del Presidente.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, si provvede alla loro sostituzione nel modo seguente:

- nel caso di un rappresentante degli iscritti, subentra colui che ha riportato il maggior numero di voti fra i non eletti nell'ultima assemblea; il subentrato rimane in carica sino all'originario termine di scadenza del mandato triennale. Qualora il rappresentante degli iscritti venuto a mancare sia il vicepresidente, la carica viene assunta sino all'originario termine di scadenza del mandato triennale da quello degli altri membri del Consiglio direttivo che nell'ultima assemblea degli iscritti abbia riportato il maggior numero di voti come vicepresidente, o, in caso di parità di voti, sia membro del Consiglio direttivo da più tempo. Nell'ipotesi di parità di ambedue i predetti requisiti, la carica di vicepresidente viene assunta dal più anziano di età dei preesistenti membri;
- nel caso di un rappresentante della Banca, con deliberazione della Banca stessa; il subentrato rimane in carica sino all'originario termine di scadenza del mandato triennale.

Per i nominati dall'Assemblea degli iscritti, il venir meno della qualità di iscritto alla cassa comporta la decadenza dalla carica di componente il Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo si riunisce su invito del Presidente, o in caso di impossibilità dello stesso su invito del Vicepresidente, con preavviso di almeno tre giorni, ogni qualvolta debbasi deliberare sugli argomenti di sua competenza.
Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.
Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, o in caso di sua assenza, quello del Vicepresidente.
Il Consiglio, nella sua prima adunanza, nomina tra i suoi componenti o tra gli iscritti il Segretario, con il compito di redigere, su apposito libro, i verbali delle adunanze.
Il Consiglio può, qualora lo ritenga opportuno, nominare tra i propri componenti o tra gli iscritti un tesoriere, con la funzione di curare l'esazione delle contribuzioni di cui all'art. *5)* dello Statuto.

Art. 12) Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- ammettere i nuovi iscritti alla Cassa;
- approvare il Regolamento per il funzionamento della Cassa e le modificazioni allo stesso;
- deliberare in merito alle domande di intervento della Cassa presentate dagli iscritti a norma di Regolamento;
- redigere il Bilancio e la Relazione morale e finanziaria per ciascun esercizio, da trasmettere entro il giorno 15 del successivo mese di maggio all'Assemblea degli iscritti alla Cassa per le deliberazioni;
- prendere deliberazioni di carattere straordinario, quali a esempio: la stipulazione, modificazione e disdetta di convenzioni e accordi con ospedali, istituti, enti e privati in correlazione ai fini della Cassa, l'erogazione di interventi sanitari, assistenziali straordinari, ecc.;
- ratificare le deliberazioni prese dal Presidente o dal Vicepresidente a norma del successivo art. 13;
- deliberare l'estromissione degli iscritti a norma del precedente art. 6 lettera c);
- stabilire le forme e le modalità di investimento del patrimonio della Cassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento.

Art. 13) Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo, e in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, può prendere deliberazioni di carattere ordinario, riguardanti gli interventi della Cassa a norma di Regolamento. Dette deliberazioni devono essere ratificate dal Consiglio direttivo nella sua prima adunanza.

Il Presidente del Consiglio direttivo, e in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede l'adunanza del Comitato speciale straordinario per le modificazioni statutarie di cui all'art. 15 del vigente Statuto.

Art. 14) Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, dei quali:

- due in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, nominati con deliberazione dell'Assemblea. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano per età;
- uno in rappresentanza della Banca, designato dalla stessa.

Contemporaneamente alla nomina dei due revisori in rappresentanza degli iscritti, l'Assemblea provvede anche alla nomina di due supplenti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano per età. A sua volta la Banca designa un supplente.

Al rappresentante della Banca spetta la carica di Presidente del Collegio.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio viene a mancare il Presidente del Collegio, gli subentra nella carica il supplente designato dalla Banca.

Se viene a mancare un revisore nominato dall'Assemblea degli iscritti, o ambedue i revisori, subentrano i supplenti secondo il criterio della maggiore età.

I revisori subentrati durano in carica fino alla scadenza del mandato triennale previsto per il Collegio.

Per i nominati dall'Assemblea degli iscritti, il venir meno della qualità di iscritto alla Cassa comporta la decadenza dalla carica di componente il Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori ha i seguenti compiti:

- controllare l'amministrazione della Cassa, potendo al riguardo effettuare tutte le verifiche ritenute necessarie;

- vigilare sul rispetto dello Statuto e del Regolamento, anche attraverso l'esame di qualsiasi documentazione in possesso della Cassa;
- esaminare i bilanci redatti dal Consiglio direttivo per accertarne la regolarità e la corrispondenza con le scritture contabili;
- verificare che le forme e le modalità di investimento del patrimonio della Cassa adottate dal Consiglio direttivo siano conformi ai criteri di sana e prudente gestione previsti dal Regolamento;
- redigere per ciascun esercizio una propria relazione, a corredo del bilancio, da presentare entro il giorno 15 del successivo mese di maggio all'Assemblea degli iscritti alla Cassa.

I Revisori devono partecipare alle assemblee degli iscritti e possono intervenire, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio direttivo e del Comitato speciale straordinario per le modificazioni statutarie.
E' fatto obbligo di tenuta del Libro Verbali del Collegio dei revisori.

Art. 15) Comitato speciale straordinario per le modificazioni statutarie

Le eventuali proposte di modificazioni dello Statuto devono essere sottoposte all'esame di un "Comitato speciale straordinario per le modificazioni statutarie", al quale compete di deliberare le modificazioni.
Il Comitato speciale è composto dagli otto membri costituenti il Consiglio direttivo e da altrettanti membri: quattro nominati dalla Banca e quattro eletti dall'Assemblea degli iscritti alla Cassa fra i medesimi. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano per età. Il Comitato speciale è presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di impossibilità dello stesso, dal Vicepresidente.
I membri del Comitato speciale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più membri del Comitato speciale, si provvede alla loro sostituzione nel modo seguente:

- nel caso di un rappresentante della Banca, con deliberazione della Banca stessa. Il subentrato rimane in carica sino all'originario termine di scadenza triennale;
- nel caso di un rappresentante degli iscritti, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti fra i non eletti nell'ultima assemblea. Il subentrato rimane in carica sino all'originario termine di scadenza triennale.

Per i nominati dall'Assemblea degli iscritti, il venir meno della qualità di iscritto alla Cassa comporta la decadenza dall'incarico.
Il Comitato speciale si riunisce su invito del Presidente del Consiglio direttivo, o in caso di impossibilità dello stesso su invito del Vicepresidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qualvolta debbasi deliberare sugli argomenti di sua competenza.
Le deliberazioni del Comitato speciale sono valide con il voto favorevole di almeno undici dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese in modo palese per alzata di mano o per dichiarazione personale di voto. Qualora almeno 1/3 dei membri del Comitato presenti lo richieda, le votazioni avvengono con scheda segreta.
Le modificazioni apportate allo Statuto nel rispetto del presente articolo diventano subito operanti.

Art. 16) Bilancio di esercizio

Amministrativamente l'attività della Cassa è suddivisa in esercizi annuali, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare.
Il Bilancio di ogni esercizio, corredato della relazione morale e finanziaria del Consiglio direttivo e della relazione del Collegio dei revisori, deve essere sottoposto

all'esame dell'assemblea degli iscritti alla Cassa, affinché possa approvarlo entro il mese di giugno.

Art. 17) Recesso della Banca

La Banca si riserva di recedere, con un preavviso di un anno, dalla sua partecipazione all'amministrazione della Cassa, con la correlativa cessazione da parte sua dell'erogazione paritetica dei contributi.
In tale caso e qualora gli iscritti decidessero di mantenere in funzione la Cassa con i soli contributi degli iscritti stessi, i fondi e il patrimonio preesistenti al recesso della Banca rimarranno alla Cassa.

Art. 18) Scioglimento della Cassa per deliberazione degli iscritti

Nel caso di scioglimento della Cassa deliberato dall'Assemblea straordinaria degli iscritti a norma dell'art. 10), il Consiglio direttivo, dopo avere proceduto alla definizione e liquidazione delle pratiche e partite in corso, destinerà i fondi e il patrimonio esistenti ad altra forma di assistenza, anche già in essere, del Personale della Banca Popolare di Sondrio.

Art. 19) Scioglimento della Cassa per cessazione della Banca

La Cassa si potrà sciogliere nei casi di cessazione dell'attività della Banca, per fusione o incorporazione in altro Ente creditizio, come pure per liquidazione della Banca medesima.
In tali fattispecie, i fondi e il patrimonio della Cassa saranno devoluti in attuazione della scelta di destinazione deliberata dall'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 10, 2° comma, lettera c):

a) prioritariamente a scopi di assistenza sanitaria a favore degli iscritti;
b) in subordine a favore di opere di beneficenza, assistenza, cultura e interesse sociale.

Le rispettive forme e modalità attuative sono deliberate da una successiva Assemblea straordinaria con le medesime maggioranze.

Art. 20) Regolamento

Il Regolamento per il funzionamento della Cassa, approvato dal Consiglio direttivo a norma dell'art. 12) dello Statuto, fissa le regole e i criteri pratici per l'attuazione delle disposizioni statutarie riguardo agli iscritti, alle contribuzioni, alle prestazioni e a quant'altro rientra nello scopo sociale.

REGOLAMENTO

Art. 1) Iscrizione e assistenza

Le domande di iscrizione o di assistenza dovranno essere avanzate per iscritto al Consiglio direttivo da coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto della Cassa. Il diritto all'assistenza decorre dalla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto della Cassa e successivi richiami.

Art. 2) Contributi

La misura dei contributi a carico degli iscritti e a carico della Banca verrà proposta dal Consiglio direttivo e dovrà essere approvata dall'Assemblea degli iscritti e dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
La misura dei contributi di cui al comma precedente è così determinata:

con decorrenza 1° giugno 2016:

1. per gli iscritti in attività di servizio e gli ex dipendenti di cui al punto 2 dell'art 3) dello Statuto contributi paritetici, a carico del Dipendente/ex dipendente e della Banca, dell'1%, maggiorati dello 0,80% nel caso di assistenza al coniuge di cui alla lettera f) dell'art. 4 dello Statuto della Cassa;
2. per i pensionati del Fondo pensione BPS e superstiti contributi paritetici, a carico degli stessi e della Banca, dell'1%, maggiorato dello 0,80% nel caso di assistenza al coniuge di cui alla lettera f) dell'art. 4 dello Statuto della Cassa;

con decorrenza 1° giugno 2016:

3. per i pensionati del Fondo Aperto e superstiti contributi, esclusivamente a carico degli stessi, del 2%, maggiorati dell'1,60% nel caso di assistenza al coniuge di cui alla lettera e) dell'art. 4 dello Statuto della Cassa;

I contributi a carico degli iscritti in servizio, conteggiati sull'ammontare lordo delle retribuzioni soggette a contribuzione, verranno trattenuti ogni mese dalla Banca in concomitanza del pagamento delle retribuzioni. Per gli iscritti in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale o in allattamento, i contributi verranno conteggiati sull'ammontare lordo delle retribuzioni come se gli iscritti stessi fossero in servizio effettivo.
I contributi a carico degli iscritti ex dipendenti che hanno fatto accesso al Fondo di Solidarietà di settore e per i pensionati ex dipendenti, dovranno essere conteggiati sull'ultima retribuzione annua lorda teorica spettante prima del pensionamento o cessazione.
Per i superstiti degli iscritti di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 3 dello Statuto, i contributi sono determinati nella misura del 60% (maggiorata del 20% per ciascun figlio a carico fino ad un massimo del 100%) della ultima contribuzione annua versata alla Cassa dal de cuius, rapportata agli anni utili per il calcolo della pensione rispetto a una contribuzione teorica di 40 anni.
Per i superstiti degli iscritti di cui al comma 3 dell'art. 3 dello Statuto i contributi sono determinati nella misura del 60% (maggiorata del 20% per ciascun figlio a carico fino ad un massimo del 100%) della ultima contribuzione annua versata alla Cassa dal de cuius.

I contributi così determinati verranno annualmente indicizzati in base alla percentuale massima di perequazione automatica delle pensioni tempo per tempo vigente e dovranno essere versati mensilmente dal pensionato. A tal riguardo l'iscritto potrà avvalersi di specifici supporti tecnici previsti dalla Banca.
Anche i contributi paritetici a carico della Banca verranno versati mensilmente in analogia a quanto disposto dai precedenti due commi.
Con decorrenza l° gennaio 1998, la somma dei contributi annualmente versati dalla Banca e dagli iscritti di cui all'art. 3 dello Statuto, non deve superare, per ciascun iscritto, l'importo stabilito da leggi, decreti, regolamenti e altre disposizioni ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi per assistenza sanitaria versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine di assistenza sanitaria.
I contributi verranno versati su conti correnti intestati alla Cassa accesi presso la Sede Centrale della Banca. I prelievi da tali conti avverranno con la firma singola del Presidente, o in sua assenza o impedimento con quella singola del Vicepresidente, oppure con la firma abbinata di due componenti il Consiglio direttivo, uno scelto fra i rappresentanti della Banca e l'altro fra i rappresentanti degli iscritti.
Il patrimonio della Cassa potrà essere investito anche in forme diverse dai conti correnti, tali però da non essere pregiudizievoli agli effetti dell'immediato smobilizzo e sempre nell'ottica di una sana e prudente gestione.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 3) Dimissioni

Le dimissioni dell'iscritto, di cui all'art. 6- lettera a) dello Statuto, dovranno essere presentate per lettera al Consiglio direttivo.
L'iscritto dimissionario sarà tenuto al pagamento del contributo a suo carico per il mese in corso al momento delle dimissioni.
Dalla data di presentazione delle dimissioni verrà a cessare ogni diritto all'assistenza della Cassa.

Art. 4) Richiesta di assistenza

Le richieste di assistenza dovranno essere presentate in forma scritta e/o telematica al Consiglio direttivo dagli iscritti o, nel caso di impossibilità, dai loro familiari.
Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione indispensabile affinché la Presidenza o il Consiglio direttivo ne possano effettuare un esame obiettivo e completo. A tale riguardo la Cassa potrà richiedere l'utilizzo di specifica modulistica.
Per quanto riguarda le fatture e le note presentate per il rimborso, le stesse dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla domanda e non verranno rimborsate se di importo uguale o inferiore a 12 euro.
La Cassa rilascerà entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, una specifica rendicontazione da utilizzare ai fini fiscali.
Sulle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Presidenza, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6 - lettera c) dello Statuto, è ammesso ricorso in via definitiva al Consiglio direttivo della Cassa per un secondo esame che avverrà con la partecipazione dei Revisori dei conti, i quali avranno in argomento voto consultivo.

Art. 5) Prestazioni

Degenze ospedaliere

Agli assistiti è assicurato il rimborso del ricovero in camera privata negli Enti ospedalieri e/o cliniche, siano essi pubblici o privati, per tutto il periodo di degenza la cui durata è prevista dal Servizio Sanitario della Regione, per un importo massimo pari a 80 euro giornalieri comprensivi di Iva.

Cure balneo-termali

Il contributo della Cassa riguarda solamente quelle cure prescritte dal medico curante, convalidate dal medico della casa di cura, per le quali non è previsto l'intervento del Servizio Sanitario. Il rimborso è pari all'80% della spesa sostenuta (con un massimo di 300,00 euro per anno).

Cure dentarie

Visita 30,00 euro

Igiene e Paradontologia	
Ablazione del tartaro (rimborsiamo 1 seduta)	60,00 euro
Lembo muco gengivale	160,00 euro
Chirurgia	
Estrazione semplice di dente o radice	60,00 euro
Estrazione complicata di dente o radice	80,00 euro
Estrazione di dente o radice in inclusione ossea	120,00 euro
Apicectomia (cura canalare a parte)	100,00 euro
Conservativa	
Cura e otturazione di carie a 1 parete	60,00 euro
Cura e otturazione di carie a 2-3 pareti	90,00 euro
Ricostruzione coronale in materiale composito	95,00 euro
Sigillatura dei solchi (per dente)	30,00 euro
Endodonzia	
Amputazione coronale della polpa (pulpotomia) e otturazione del cavo pulpare (ott. coronale a parte)	60,00 euro
Rimozione della polpa e strumentazione (preparazione)	35,00 euro
Otturazione per canale	35,00 euro
Otturazione o ricostruzione coronale	35,00 euro
Protesi fissa	
Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega non preziosa	240,00 euro
Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega non preziosa con faccetta in resina	280,00 euro
Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega preziosa	325,00 euro
Corona fusa o elemento di protesi in lega preziosa con faccetta in resina	340,00 euro
Corona in ceramica o elemento di ponte in lega non preziosa e ceramica	415,00 euro
Corona in ceramica o elemento di ponte in lega preziosa e ceramica	500,00 euro
Perno moncone in lega preziosa	180,00 euro
Perno moncone in lega non preziosa	70,00 euro
Corona provvisoria a giacca in resina	50,00 euro

Corona a giacca in ceramica	445,00 euro
Corona a giacca in ceramica vetrosa e allumina, zirconio, disilicato di litrio	655,00 euro
Intarsio	255,00 euro
Maryland Bridge Splint	275,00 euro
Rimozione di protesi fissa (per ogni elemento pilastro)	30,00 euro

Per protesi fissa: contributo massimo nel triennio 7400,00 euro

Protesi mobile

Protesi mobile parziale o provvisoria in resina per elemento più ganci	55,00 euro
Protesi mobile totale per arcata con denti in resina	830,00 euro
Protesi totale provvisoria per arcata	595,00 euro
Protesi scheletrata in cromo cobalto a sella libera con due ganci di 1-2 o 3 molari	415,00 euro
Protesi scheletrata per ogni elemento in più	60,00 euro
Ribassamento di protesi mobile	130,00 euro
Riparazione di protesi mobile	50,00 euro

Radiologia

Radiografia endorale singola	12,00 euro
Radiografia panoramica	55,00 euro
Teleradiografia, Tac, Cone beam e indagini similari	75,00 euro

Ortodonzia

Correzione di anomalie con apparecchiature rimovibili e funzionali (per anno, non cumulabile con apparecchiature fisse o miste)	1100,00 euro
Correzione di anomalie con apparecchiature fisse o miste (per anno, non cumulabili con apparecchiature rimovibili e funzionali)	1485,00 euro

L'importo massimo erogabile a ciascun iscritto/beneficiario delle prestazioni sopra richiamate, complessivamente considerate, è pari a 4.000 euro in tutto l'arco di vita.

Bite gnatologico: rimborso del 60% del costo, con un massimo di 500 euro.

Non sono rimborsabili i trattamenti con uso di medicinali e di natura estetica (es. somministrazione di antibiotici, fluorizzazione, sbiancamento, mascherine desensibilizzanti, ecc.).

Voci non previste: rimborso pari al 60% della spesa sostenuta

<u>Apparecchi acustici e fonetici</u>

La Cassa concorrerà nel caso di acquisto di apparecchio monoaurale nella misura massima di 1300,00 euro e nel caso di acquisto di apparecchio binaurale nella misura massima di 2600,00 euro. La Cassa interviene sempre per il primo acquisto e tutte le volte successive in cui si verifichi una variazione certificata nella capacità auditiva. Negli altri casi gli interventi verranno effettuati trascorsi almeno tre anni da quello precedente.

Ortopedia

Il contributo della Cassa riguarda solamente quegli articoli per i quali é previsto, con una determinata periodicità, l'intervento anche parziale del Servizio Sanitario Regionale.
Di conseguenza si fa obbligo agli iscritti di chiedere il rimborso a tale Ente tutte le volte in cui esso spetta di diritto; la Cassa, in questi casi, rimborserà l'eventuale differenza fra il contributo dell'Ente e la spesa effettiva nella misura dell'80%.
Qualora l'iscritto non abbia richiesto il preventivo contributo del Servizio Sanitario nazionale, solo per tutori in genere (ginocchiere, cavigliere e articoli similari) e plantari ortopedici, la Cassa rimborserà l'80% della spesa effettiva con un massimo di 100,00 euro, previa presentazione di certificato medico attestante la necessità.

Visite specialistiche, esami, analisi

Rimborso nella misura dell'80%, fino a un massimo di 200,00 euro, della spesa sostenuta per la visita effettuata da medico specialista previa presentazione di certificato medico attestante la necessità.
Rimborso nella misura dell'80%, fino a un massimo di 200,00 euro, della spesa sostenuta per esami e analisi, sempre previa presentazione di certificato medico attestante la necessità.
Qualora presso la stessa struttura ospedaliera/sanitaria vengano effettuati nella medesima giornata più esami e analisi e/o esami e analisi e visite specialistiche, il rimborso complessivo massimo sarà di 200,00 euro.
In caso di visite o esami e analisi che per loro natura hanno una cadenza ciclica, la Cassa potrà valutare limitazioni ai rimborsi, previa comunicazione all'iscritto.
Non sono rimborsabili le vaccinazioni facoltative, le prestazioni di natura infermieristica e le certificazioni di qualsiasi genere.
Nel caso di visite, esami e analisi sostenuti presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale o ospedali e cliniche convenzionate, si dispensa l'iscritto dal presentare il certificato medico.
Si dispensa altresì l'iscritto dal presentare il certificato medico per le visite pediatriche sostenute dai figli fino all'età di 14 anni.

Terapie di sostegno psicologico

Per quanto attiene alle terapie di sostegno psicologico, aiuto logopedico e trattamenti similari, il rimborso è effettuato nella misura del 50% della spesa sostenuta.
La richiesta deve essere accompagnata da apposito certificato medico attestante la necessità.
Qualora le terapie riguardino i figli fino a 14 anni, il rimborso sarà effettuato nella misura dell'80% se l'iscritto presenterà specifica attestazione rilasciata da Commissione medica ASL circa la necessità della cura.
L'importo massimo erogabile per anno è pari a 2.500 euro.
La Cassa potrà in qualunque momento chiedere all'iscritto/beneficiario di essere sottoposto a specifica visita da parte di un medico scelto dal Consiglio direttivo.

Imposte

Qualsiasi tipo di imposta e/o di contributo applicati alle prestazioni previste dal Regolamento é a carico dell'iscritto.

Cure fisioterapiche e terapie riabilitative

Rimborso pari al 80% delle spese sostenute previa presentazione della fattura e della prescrizione medica (con un massimo di 500,00 euro per anno).
Non sono rimborsabili le prestazioni effettuate presso palestre e/o centri benessere e strutture similari e l'acquisto e/o noleggio di apparecchiature medicali.

Oculistica

La Cassa interviene sempre per il primo acquisto di occhiali e lenti a contatto permanenti e, successivamente, trascorsi almeno due anni rispetto all'acquisto precedente.

Il rimborso per l'acquisto di occhiali è pari all'80% del costo delle lenti - con un riconoscimento massimo pari a 500 euro - con l'aggiunta di 100,00 euro per la montatura.

Le lenti a contatto permanenti sono rimborsate fino a un massimo di 210,00 euro per coppia.

Le lenti a contatto "usa e getta" sono rimborsate fino a un massimo di 105,00 euro per anno.

Check-up
Il solo dipendente e ex dipendente di cui al punto 2 dell'art 3) dello Statuto, avrà diritto a visita check-up ogni due anni se di età pari o superiore ai 40 anni; ogni quattro anni se di età inferiore ai 40 anni. La prima visita check-up potrà essere effettuata trascorsi quattro anni dalla data di assunzione.

Contributi straordinari
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a giudizio insindacabile, e in casi eccezionali, di erogare contributi straordinari al di fuori dei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 6) Liquidazione delle prestazioni

I rimborsi previsti dal Regolamento verranno liquidati di norma il mese successivo a quello di presentazione della richiesta e sottoposti a ratifica del Consiglio direttivo nella prima successiva riunione del medesimo.
I contributi straordinari dovranno essere deliberati dal Consiglio direttivo che si riunirà in presenza di un numero di richieste che ne giustifichino la riunione.

Art. 7) Part Time

In caso di prestazione lavorativa part – time, la retribuzione assoggettabile ai contributi di cui all'art. 2 del Regolamento, sarà formata dagli elementi retributivi di importo intero, come se il lavoratore prestasse servizio a tempo pieno. Correlativamente le prestazioni saranno fruibili in misura intera.

Art. 8) Contratto a termine, apprendistato e inserimenti a tempo indeterminato

Gli iscritti, titolari di contratto di lavoro subordinato a termine (contratto a tempo determinato) o contratto di apprendistato, avranno diritto, per sé o per i famigliari di cui all'articolo 4 lettere e) e f) dello statuto, di beneficiare di prestazioni per un importo massimo di 1.000,00 euro in ragione di ogni anno di servizio.

Gli iscritti, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1/1/2019, per i primi due anni dall'effettivo inserimento nell'organico della Banca Popolare di Sondrio, avranno diritto, per sé o per i famigliari di cui all'articolo 4 lettere e) e f) dello statuto, di beneficiare di prestazioni per un importo massimo di 2.000,00 euro in ragione di ogni anno di servizio.

Art. 9) Visita fiscale e richiesta documentazione

Il richiedente le prestazioni potrà essere sottoposto a visita fiscale da parte di un medico scelto dal Consiglio direttivo.
La cassa potrà in qualunque momento richiedere idonea certificazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'iscritto o dai beneficiari.